

MAG. AMMINISTR.

CA.
948/2012
Avv. Palermo

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Salerno
SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:

Imparato Maria

Presso:

Imparato Avv. + * Maria

Abella Salernitana 3 Avv. Ra Reg. Le 84123

Salerno Tel Fax 0817963668

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell'art. 89, co. 3, ord. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 22/10/2012 con il n. 1925/2012 ed esito: **Accoglie**.

Numero Registro Generale: 1156/2012**Parti**

Castellano Cave Srl

Avvocati

Lentini Lorenzo

Contro:**Parti**Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed
altri**Avvocati**

Imparato Maria

Salerno, li 22/10/2012

REGIONE CAMPANIA**Prot. 2012. 0760067 25/10/2012**

Mittente: TPA SA R

Rassegna: Contenzioso amministrativo e tributario



SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
22 OTT. 2012
NAPOLI

N. 01156/2012 REG.RIC.

N. 01925/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2012 proposto da Castellano Cave s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in Corso G. Garibaldi n. 103;

contro

Regione Campania - Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino - in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Imperato con domicilio eletto presso la stessa a Salerno in via Abella Salernitana n. 3 (avvocatura regionale);

nei confronti di

s.r.l. Rising House ed s.r.l. C.E.S.A. - non costituite in giudizio - per l'annullamento del provvedimento n. 501753 del 29 giugno 2012

N. 01156/2012 REG.RIC.

del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, di diniego dell'accesso chiesto dalla società ricorrente in data 20/3/2012 ai progetti di estrazione di materiali da cava assentiti alle società Rising House e C.E.S.A. nel comparto C13AV-01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Col ricorso in esame introdotto ai sensi dell'art. 116 del c.p.a., notificato il 27 luglio 2012 e depositato il 1° agosto seguente, la s.r.l. "Castellano Cave" ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe col quale il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ha respinto la sua domanda del 20/3/2012 di accesso ai progetti d'estrazione di materiale calcareo da cava assentiti alle società Rising House e C.E.S.A. nel comparto C13AV-01.

La ricorrente, esponendo di essere operatrice nel settore estrattivo da cava e proprietaria e locataria di un vasto terreno nel comparto d'estrazione in cui sono state assentite le autorizzazioni estrattive alle Rising House e C.E.S.A., indica il suo interesse all'accesso richiesto

in ragione del rinvio disposto al 2014 dalla Regione dell'attivazione dei comparti d'estrazione proprio per l'esistenza delle autorizzazioni come quelle rilasciate alle dette Rising House e C.E.S.A.; e deduce la violazione dell'art. 22 della legge n. 241/1990 in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La Regione si è costituita in giudizio con atto depositato il 15 settembre 2012 col quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

2) Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato si fonda, come risulta dal suo contenuto e dal richiamo ob relationem al contenuto della predecisione di diniego d'accesso, sulla mancata prova della proprietà del terreno, sull'assenza dell'interesse attuale e concreto collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, e sull'esistenza di ragioni di tutela delle società Rising House e C.E.S.A. a norma dell'art. 19 comma 1 lett. "b" n. 3 del regolamento regionale n. 2/2006 che esclude dal diritto di accesso alle notizie di carattere industriale, commerciale e finanziario.

Senonchè nessuna delle suddette ragioni, a giudizio del Collegio, può costituire elemento ostativo all'accesso domandato dalla società ricorrente.

Come risulta dalla predecisione di diniego d'accesso e dal provvedimento impugnato la ricorrente ha provato la sua pregressa esperienza nel settore estrattivo e di essere locataria (mediante contratto registrato) di terreni ubicati nel sito d'interesse, e questo è

N. 01156/2012 REG.RIC.

sufficiente ad indicare la sussistenza in capo ad essa dell'interesse qualificato e differenziato. Sussiste, inoltre, l'attualità e concretezza dell'interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata, dovendosi considerare (come si accenna nella domanda di accesso e si pone in luce nel ricorso) la posizione dell'istante in relazione agli affermati investimenti dalla stessa sostenuti in prospettiva dell'attivazione dei comparti d'estrazione rinviata al 2014 per ritenuta sufficienza del fabbisogno di calcare sino al 2013 dovuta anche alle operazioni estrattive delle società Rising House e C.E.S.A., conseguendone che all'assentita progettazione estrattiva in favore di quest'ultime assume giuridica rilevanza l'esigenza conoscitiva ostentata dalla ricorrente che, giova ribadire, opera nello stesso settore d'attività delle controinteressate ed aspira ad attivarsi nel medesimo comparto d'estrazione.

In proposito va ricordato che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la situazione tutelata giuridicamente additata dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, attiene ad una posizione di piena autonomia collegata all'interesse ad un bene della vita da cui deriva la legittimazione all'accesso in favore di coloro che possano dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei loro confronti (Cfr. Cons. di Stato - A.P. - 24/4/2012 n. 7; id. Sez. VI - 9/3/2011 n. 1492; TAR Lazio - Roma - Sez. II - 2/5/2011 n. 3727; id.

N. 01156/2012 REG.RIC.

18/11/2011 n. 9000)

Sotto i profili esaminati, dunque, la domanda di accesso è assistita dagli elementi che ne indicano la rilevanza giuridica e non appare sproporzionata all'esigenza conoscitiva esplicitata.

Quanto all'ulteriore ragione del diniego di accesso esposta col richiamo all'art. 19 comma 1 lett. "b" n. 3 del Regolamento regionale prevedente l'esclusione del diritto di accesso alle "notizie di carattere industriale, commerciale e finanziario la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di un'impresa", è necessario porre in luce le osservazioni che seguono.

La ricorrente, come si evince dalla domanda di accesso e come si precisa nel ricorso, limita la sua domanda ai profili estrattivo ed altimetrico progettati ed assenti, e ciò è coerente all'indicazione dell'interesse da essa esplicitato e, riguardando tali profili l'entità e la qualificazione dell'estrazione in sé, non presenta aspetti d'interesse industriale, commerciale o finanziario di stretta inerenza alla soggettività delle imprese controinteressate; l'Amministrazione resistente indica la ragione di diniego in parola col mero richiamo della suddetta norma senza l'esplicitazione nel precipuo dei presupposti in fatto ed in diritto che l'hanno indotta all'applicazione nel concreto della stessa, e ciò, peraltro, neanche mediante l'indicazione di quale dei profili considerati dalla norma (industriale, commerciale, finanziario) si è inteso tutelare ovvero se la tutela riguardi tutti i profili dalla norma medesima considerati,

N. 01156/2012 REG.RIC.

conseguendone che la ragione di diniego perde di consistenza; la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso sia chiesto per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente con la conseguenza che la previsione normativa relativa all'esigenza di tutela degli interessi di carattere professionale, industriale, finanziario o commerciale va intesa, specie dopo le novità apportate dalla l. n. 15/2005 e dal successivo regolamento di esecuzione, con salvezza della conoscenza necessaria per la difesa degli interessi giuridici dell'accedente (Cfr. Cons. di Stato - Sez. V- 13 giugno 2008, n. 2975; TAR Lazio - Roma - Sez. II - 16/4/2010 n. n. 7261).

E l'appena citato orientamento giurisprudenziale corrisponde al dettato normativo della prima parte del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15/2005 che esplicitamente garantisce ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare i propri interessi giuridici, sicchè in coerenza con siffatta norma primaria va intesa la norma regolamentare regionale richiamata dall'Amministrazione resistente. Ed ancora non appare inopportuno il richiamo al comma 2 dell'art. 22 della legge n. 241/1990 come integrato dall'art. 10 della legge n. 69/2009 in forza del quale l'accesso alla documentazione amministrativa costituisce un principio generale volto a favorire la partecipazione all'attività della P.A. e ad

assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

Alla luce delle osservazioni esposte, dunque, deve concludersi che va assentito alla società ricorrente l'accesso richiesto che, come si è innanzi precisato, è limitato ai documenti concernenti i dati relativi ai profili estrattivo ed altimetrico dei progetti di coltivazione delle cave autorizzati, con la precisazione che ogni eventuale esclusione dall'accesso va formalmente motivato tenendo conto delle osservazioni in precedenza esposte e dell'orientamento giurisprudenziale citato.

3) In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato e l'obbligo dell'Amministrazione di assentire l'accesso alla documentazione richiesta dalla società ricorrente con la domanda del 20/3/2012 nei sensi innanzi indicati nel termine di giorni 20.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. Castellano Cave, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di consentire nei sensi indicati in motivazione l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con la domanda del

20/32012 nel termine di giorni 20 dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano per onorari, diritti e spese di lite nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento), oltre i.v.a., c.p.a. e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Francesco Gaudieri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)